

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 Dicembre 2006 , n. 14

Ricerca e innovazione.

Capo I
Obiettivi e principi generali

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
F i n a l i t a'

1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione un importante motore per un duraturo sviluppo economico, culturale e sociale e per migliorare la competitività e l'attrattività del territorio.

2. La Provincia promuove la ricerca di base e la ricerca applicata, che contribuiscono al progresso scientifico e non hanno immediato scopo di lucro. Oggetto dell'agevolazione sono gli ambiti della scienza che si orientano agli standard della comunità scientifica internazionale.

3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per:

a) l'incremento della produttività delle imprese e il rafforzamento della competitività dell'economia;

b) la valorizzazione delle risorse umane e dell'occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.

4. La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimentazione, favorendo la collaborazione tra centri di ricerca interni ed esterni alla provincia di Bolzano.

5. La Provincia persegue l'obiettivo di avviare e sostenere la creazione di un contesto territoriale integrato tra impresa, ricerca e formazione, al fine di sviluppare una rete di iniziative, attività e strutture per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

6. La Provincia valorizza la ricerca e l'innovazione ai sensi della presente legge e nel rispetto degli obiettivi strategici dell'Unione europea. Tuttavia la Provincia si riserva di perseguire proprie strategie di ricerca.

Art. 2.
O g g e t t o

1. I. La presente legge:

a) definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione;

b) disciplina gli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

c) disciplina l'ambito delle attivita' meritevoli di essere sostenute e definisce i soggetti ammissibili;

d) individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalita' della presente legge.

2. La presente legge si orienta in base alle definizioni e ai concetti di scienza, innovazione e trasferimento tecnologico sviluppati dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e applicati dall'Unione europea, in particolare secondo le indicazioni del manuale di Oslo.

Capo II
Ricerca e innovazione

Art. 3.
Il Sistema provinciale della ricerca scientifica

1. La Provincia promuove attivita' nell'ambito della ricerca scientifica nonche' la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica:

a) in costante interazione con la comunita' scientifica nazionale e internazionale;

b) per ampliare e approfondire le conoscenze scientifiche, nonche' per contribuire alla soluzione di problematiche sociali, economiche, culturali e scientifiche;

c) per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualita' della vita, della salute e dello sviluppo economico;

d) per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici;

e) per contribuire alla veloce diffusione e utilizzo di risultati scientifici e di ricerca.

2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica:

a) le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati;

b) gli enti funzionali e strumentali della Provincia che operano nel campo della ricerca;

c) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

d) le imprese nonche' altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica localizzate sul territorio provinciale.

Art. 4.
Il Sistema provinciale dell'innovazione

1. La Provincia promuove l'innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell'innovazione, della ricerca applicata e dello sviluppo,

2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale dell'innovazione:

a) le imprese, singole o associate;

b) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione

professionale;

c) i centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base a criteri da definire con regolamento di esecuzione;

d) la societa' Techno Innovation South Tyrol (TIS), i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;

e) gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.

Art. 5.

Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

2. Il compito della Consulta consiste nell'elaborazione di proposte di linee guida e di priorit  per l'incentivazione della scienza e dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

3. La Consulta esprime un parere sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

4. La Consulta potra' presentare proposte per il rafforzamento del sistema - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali nella ricerca e nella tecnologia. La Consulta potra' inoltre proporre interventi o programmi atti a promuovere l'attivit  di ricerca e di innovazione della Provincia.

5. La Consulta e' composta da:

a) il Presidente/la Presidente della Provincia;

b) gli assessori/le assessore competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione;

c) una persona esperta su designazione della Libera Universita' di Bolzano;

d) una persona esperta su designazione dell'Accademia Europea;

e) una persona esperta su designazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg;

f) una persona esperta su designazione della societa' TIS;

g) una persona esperta su designazione dell'Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;

h) una persona esperta su designazione dell'Istituto per la promozione dei lavoratori;

i) quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni dei diversi settori economici;

j) due persone esperte su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provinciale;

k) due persone esperte su designazione del Consorzio dei comuni dell'Alto Adige;

l) quattro persone esperte su designazione della giunta provinciale.

6. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c) a k), propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale sceglie i componenti della Consulta sulla base delle proposte pervenute.

7. Nella composizione della Consulta occorre garantire una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

8. La Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

9. La presidenza della Consulta viene assunta dal/dalla Presidente della Provincia oppure da un assessore/una assessora da questo/questa delegato/delegata.

10. La segreteria della Consulta viene affidata a una delle ripartizioni competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione.

11. La Consulta puo' emanare un proprio regolamento di gestione.

12. La Consulta viene informata sui programmi annuali e sull'attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico, su programmi di creazione di cluster, sull'attuazione di programmi europei e su ogni altra attivita' che la Giunta provinciale riterra' utile per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

Capo III

Strumenti di pianificazione e di organizzazione

Art. 6.

Piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. La Giunta provinciale delibera il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce gli indirizzi e le prioritá di promozione e che costituisce la base del sistema di incentivazione.

2. La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

3. I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione. I programmi indicano le prioritá e i requisiti per gli interventi a favore delle attivita' di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonche' gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale.

Art. 7.

Comitato tecnico

1. L'assessore/L'Assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d'intesa il comitato tecnico nel quale sono nominate persone, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria, di comprovata qualificazione ed esperienza. Il comitato e' composto da un massimo di sette membri. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:

a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all'articolo 8;

b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione;

c) supporto nell'elaborazione dei programmi annuali di cui all'articolo 6, comma 2;

d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando.

2. Per la valutazione tecnica dei progetti di ricerca e innovazione e di richieste di finanziamento, il comitato viene integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.

3. I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. La Giunta provinciale e' autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.

2. La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.

3. La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da parte della Giunta provinciale.

4. Lo statuto deve inoltre prevedere che per la nomina del consiglio di amministrazione della fondazione sia garantita una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

5. L'amministrazione e la gestione della fondazione e' affidata, in proporzione ai finanziamenti di cui e' dotata la fondazione, a un consiglio di amministrazione composto da cinque persone, di cui almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi settori economici.

6. Il consiglio di amministrazione viene nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

7. La Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione e per i successivi incrementi dello stesso. Alla costituzione del patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.

8. La Giunta provinciale e' inoltre autorizzata a concedere contributi annuali a carico del bilancio provinciale per l'amministrazione e la gestione della fondazione.

9. La spesa per i contributi di cui al comma 8 nonche' per i successivi incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 e' autorizzata con la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale puo' destinare quote del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in questione affluiscono al bilancio provinciale con vincolo di destinazione e le relative entrate e corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

10. La fondazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione con l'utile netto del capitale della fondazione stessa e tramite la partecipazione diretta al capitale di rischio di una societa' fondata da piu' aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria, la quale abbia come scopo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi, Le partecipazioni dirette di capitale non possono superare il 30 per cento del capitale della societa'.

Art. 9.

Azioni per la promozione della ricerca scientifica

1. La Provincia, in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante:

a) finanziamento di prestazioni gia' fornite o da fornire nei settori della scienza e della ricerca;

b) intese e accordi di programma con universita' e altri enti di ricerca pubblici e privati;

c) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;

d) incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;

e) finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione;

f) promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere sottorappresentato;

- g) promozione di progetti per la comunicazione scientifica;
- h) istituzione di premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca.

Art. 10.

Azioni per la promozione dell'innovazione

1. La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante:

a) aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, formazione e consulenza in cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed esteri;

b) stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello statale e internazionale;

c) finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi;

d) sostegno di progetti di ricerca e sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento del distacco temporaneo di personale dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' concessione di premi per l'assunzione nelle imprese di personale altamente qualificato;

e) concessione di contributi per la promozione di attivita' imprenditoriali nonche' di "spin off" attuati da universita', strutture di ricerca, imprese o da altri enti appositamente costituiti;

f) svolgimento di iniziative mirate alla realizzazione di brevetti;

g) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo;

h) promozione della partecipazione a programmi europei e attuazione di programmi europei;

i) individuazione, sviluppo e sostegno finanziario di cluster e di altre forme di collaborazione tra imprese con particolare riguardo alle imprese leader;

j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese innovative di nuova costituzione;

k) partecipazione al capitale e alle spese di gestione per parchi tecnologici, incubatori d'impresa, centri di competenza e altri enti finalizzati alla promozione della ricerca e dell'innovazione;

l) attuazione di iniziative, studi e ricerche per la promozione dell'innovazione.

Art. 11.

Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca

1. La Provincia puo' istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca rilevanti per la scienza e l'economia in provincia di Bolzano.

2. La Provincia puo' partecipare all'istituzione e al sostegno di fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione.

Art. 12.

Forme di agevolazione

1. Per l'attuazione degli interventi indicati all'art. 10 la provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli

stessi:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) finanziamenti a tasso agevolato;
- d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali, compreso l'abbattimento delle aliquote principali e addizionali;
- e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- f) partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
- g) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
- h) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta provinciale.

Art. 13.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina comunitaria, sono soggetti beneficiari:

- a) le imprese singole o associate;
- b) le universita' e i centri di ricerca pubblici e privati dotati di personalita' giuridica;
- c) gli investitori istituzionali e le societa' finanziarie di sviluppo;
- d) le cooperative di garanzia collettiva fidi e i loro consorzi;
- e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
 - i) le persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove attivita' imprenditoriali;
 - g) le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati;
 - h) gli enti locali e altri enti pubblici;
 - i) le societa' di servizi alle imprese esercenti attivita' di innovazione, formazione e ricerca;
 - j) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione.

2. I soggetti beneficiari devono svolgere attivita' economiche o di ricerca sul territorio provinciale.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. Le ripartizioni provinciali competenti provvedono, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o piu' soggetti qualificati, a raccogliere sistematicamente i dati riguardanti l'entita' e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonche' gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale.

2. I dati sono resi pubblici e divulgati periodicamente.

3. I risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento utile per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e guida nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

4. La valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica e' data dalla possibilita' di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca su riviste tecniche rinomate a livello internazionale o su altre riviste specifiche del settore di ricerca e dall'effettiva applicazione di detti risultati nel ciclo economico.

5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni

necessarie all'espletamento delle attivita' previste ai commi precedenti.

Capo IV

Sostegno di cluster, centri di competenza e cooperazione fra imprese

Art. 15.

Interventi a favore della cooperazione tra imprese

1. Allo scopo di aumentare la concorrenzialita' delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.

2. A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonche' le linee di indirizzo per la definizione dei cluster tematici.

3. Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di cluster che abbiano la finalita' di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita dimensionale, nonche' centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e organizzativa alle imprese associate.

4. La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

5. La Giunta provinciale e' autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all'istituzione, al finanziamento e alla gestione dei centri di competenza di cui all'articolo 4, anche mediante l'acquisto di quote di capitale.

Art. 16.

Programmi europei e internazionali

1. Il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e i programmi annuali si orientano in base alle strategie dell'Unione europea e dei programmi di ricerca europei nonche' agli orientamenti dei fondi strutturali europei.

2. La Provincia sostiene la partecipazione di istituti di ricerca e di imprese locali a programmi di rilevanza europea.

3. La Provincia e' autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione europea e a prefinanziare le quote di contributo comunitarie e nazionali previste dagli stessi programmi.

4. Viene ottimizzata l'offerta di servizi di consulenza sulle possibilita' di sostegno regionale ed europeo degli investimenti di ricerca e innovazione.

Art. 17.

TIS - Techno Innovation South Tyrol

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, nella versione modificata con l'articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, le parole: "nonche' a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation Alto Adige" sono sostituite dalle parole: "nonche' a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation South Tyrol (TIS)".

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.
Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti tecnici, l'entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le sanzioni.

Art. 19.
Tutela dei dati

1. I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca e di coloro che presentano domande di agevolazione, a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, in particolar modo nelle attività di consulenza e di valutazione.

Art. 20.
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano".

1. Il punto 40 dell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
"40 Diritto allo studio, università e ricerca scientifica
università e ricerca scientifica
diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario
orientamento scolastico e professionale".

Art. 21.
Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio

1. Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono stabilite con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l'innovazione,

2, Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2006 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:

n. 66 - 1.000.000 euro;
n. 68 + 1.000.000 euro.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

UPB in diminuzione:

UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie - 1.000.000 euro;
UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria - 1.500.000 euro;

UPB in aumento:

UPB 09140 - Interventi per il sostegno alle famiglie + 1.000.000 euro;
UPE 19215 - Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo + 1.500.000 euro.

Art. 22.

Notifica alla Commissione europea

1. L'entita' degli aiuti concessi in base alla presente legge e' stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea. Tali aiuti potranno essere erogati solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 dicembre 2006

DURNWALDER